



CITTA' DI MONTECCHIO MAGGIORE

- Provincia di Vicenza -

36075 via Roma, 5 CF e P. IVA 00163690241



Ente con sistema di gestione per la qualità certificato

Reg. Generale n° 199/2013
Luglio 2013

Montecchio Maggiore, 16

Oggetto: DIVIETO DELLA PROSTITUZIONE IN ALCUNE VIE DEL TERRITORIO DELLA CITTÀ DI MONTECCHIO MAGGIORE

IL SINDACO

Richiamata l'Ordinanza n. 465/2012 del 28 Dicembre 2012, di proroga della precedente Ordinanza n° 290 del 20 Luglio 2012, con la quale si disponeva il divieto, sino al 30 Aprile 2013 di esercitare la pratica della prostituzione in luogo pubblico o aperto al pubblico, in qualsiasi modo esercitata, stazionando lungo la S.R. n° 11 e nelle altre aree della città comprendenti le vie contenute nel perimetro dell'area evidenziata nella planimetria allegata all'ordinanza stessa;

Spiegato che le citate Ordinanze n° 290 e 465 del 2012 venivano adottate per le seguenti motivazioni:

- la forma di occupazione di ogni spazio della strada e del territorio rappresentata dalla prostituzione su strada si è effettivamente imposta prepotentemente alla cittadinanza tutta, nel particolare ai residenti prossimi a tale aree, che ne devono subire tutti gli aspetti negativi e deleteri;
- ogni aspettativa, aspirazione al quieto vivere tutelato dalla normativa vigente, è venuta meno a causa delle grida, risate, schiamazzi scurrili, rumori di frenate pneumatici consumati sull'asfalto e porte d'auto sbattute a tutte le ore della notte;
- ogni cura d'igiene pubblica, duramente posta in essere dagli operatori pubblici ogni mattina e dalla popolazione prospiciente il demanio stradale, viene continuamente soverchiata da comportamenti atti a proliferare zone impregnate di sporcizia, seminate di fazzoletti di carta e profilattici lasciati per terra quando non lanciati dentro i giardini delle abitazioni private, con gravi rischi per la incolumità pubblica in caso di utilizzi da parte di persone ammalate o siero-positive;
- ogni sentimento o momento di pudicizia personale o di comun senso del pudore viene continuamente e crudamente violentato, soprattutto nel presente periodo estivo che induce a vivere maggiormente fuori dalle mura domestiche, da persone non curanti della propria nudità mostrata con "nonchalance", esibita con sfacciataggine o, comunque, con abbigliamenti tali da determinare un senso di disagio, vergogna e frustrazione per l'impotenza a fare qualcosa da parte dei cittadini residenti e non;
- in virtù del sempre e più crescente intensificarsi del fenomeno della migrazione della prostituzione dagli altri comuni, si assiste di giorno in giorno ad un progressivo degrado dei costumi, dei luoghi e dei comportamenti delle persone, che deve essere affrontato in forma decisa per recuperare gli spazi che vengono sottratti all'ordine pubblico in senso lato, onde cercare di evitare i profondi disagi ai comuni cittadini;
- la domanda di prestazioni sessuali proviene prevalentemente da soggetti alla guida di veicoli in circolazione sulla pubblica via, causa di forte turbativa della circolazione, generanti code di traffico, frenate improvvise, repentini arresti dei veicoli e/o di altre manovre intralcianti il traffico veicolare, nonché di grave pericolo per la pubblica incolumità;
- l'abbigliamento indecoroso o indecente delle persone dedite alla prostituzione sollecita ed induce la domanda di prestazioni sessuali a pagamento ed è quindi concausa ed occasione dei predetti comportamenti;
- l'applicazione della normativa vigente finalizzata al contrasto della prostituzione su strada, nonostante l'applicazione della sanzione pari ad € 500,00 quale pagamento in misura ridotta e l'intensificazione dei relativi controlli, non ha portato nessun elemento di affievolimento dell'attività di prostituzione, che vede invece, di giorno in giorno un sensibile aumento delle meretrici, quale sintomo di un'offerta maggiore, per spostamento e concentrazione dell'offerta proveniente anche dagli altri comuni di Sovizzo, Altavilla, Creazzo e Vicenza che, contrariamente, registrano dei soddisfacenti risultati in termini di riduzione del fenomeno;

- l'esercizio della prostituzione nel territorio comunale si concentra nella S.R. 11 e nelle aree residenziali della città, come emerge dai controlli svolti e dai verbali di violazione amministrativa elevati,;

Ricordato che analoghe Ordinanze contingibili ed urgenti emanate sin dall'autunno dell'anno 2011 da alcuni Comuni, a partire da quello di Vicenza, Creazzo, Altavilla e Sovizzo, sono state prorogate nel tempo, prevedendo la loro scadenza alla fine del mese di Ottobre 2013, come nel caso di Vicenza, con l'unico effetto di aver procrastinato nel tempo l'esodo verso il territorio del comune di Montecchio Maggiore di quanti, appartenenti ad entrambi i generi umani, esercitano l'attività della prostituzione del proprio corpo;

Rilevato che:

- in base ai dati forniti dalla Polizia Locale dei Castelli di Montecchio Maggiore, che a seguito della cessazione degli effetti della precedente Ordinanza n. 465 del 28 Dicembre 2012, è stato notato un sensibile intensificarsi del fenomeno, con un aumento del numero delle prostitute esercitanti quantificabile nel 25% rispetto al precedente periodo di vigenza dell'Ordinanza la cui violazione è stata contestata ben 85 volte nel periodo 28 Dicembre 2012 - 30 Aprile 2013;

- che tale aumento sta vanificando di fatto, gli sforzi sinora attuati tesi al recupero del degrado dell'ambiente sociale del paese, mentre negli altri Comuni di Sovizzo, Altavilla, Creazzo e Vicenza, nei quali le Ordinanze *de quo* sono ad oggi valide ed effettive, si registra un soddisfacente risultato in termini di riduzione del fenomeno;

- che l'assenza di una normativa di divieto, pari a quella valevole negli altri comuni, diviene occasione per la prostituzione di proliferazione dell'offerta di prestazione in modo pubblico, sfacciato, privo di contegno e senza alcun limite di pudicizia, oltre che di esercizio di una forma di possesso di zone del territorio sempre più ampio;

Ritenuto alla luce di tali constatazioni su evidenziate, ancora tutte validi ed esistenti le motivazioni su riportate, costituenti già le ragioni per l'adozione delle precedenti ordinanze contingibili ed urgenti, al fine dell'adozione di un analogo provvedimento idoneo a circoscrivere, contenendolo in aree del paese delimitate, il fenomeno del meretricio almeno sino al 31 ottobre prossimo, arco temporale dove più intenso diviene l'uso del territorio da parte di tutta la popolazione;

Considerato pertanto doveroso, opportuno, necessario ed urgente adottare un analogo provvedimento contingibile ed urgente, rispetto a quanto adottato nel precedente anno, ritenendo che solo la pressione costantemente esercitata dalla presenza delle forze di polizia, attraverso l'applicazione dello strumento sanzionatorio, rimane un dispositivo fondamentale per il contenimento della situazione di degrado e del disagio sociale derivante dall'esercizio della prostituzione in area pubblica o aperta al pubblico;

Considerato quindi opportuno procedere in merito vietando l'esercizio della pratica della prostituzione lungo la S.R. n. 11 e nelle altre zone della città comprendenti le vie, contenute nel perimetro dell'area evidenziata nella planimetria allegata al presente provvedimento;

Riesaminata e confermata la propria competenza alla luce:

- dell'art. 54 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, come modificato dalla Legge n. 125 del 24 luglio 2008 e dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 115 del 7 aprile 2011, in riferimento al poter di ordinanza dei Sindaci di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento al fine di prevenire e/o di eliminare gravi pericoli che minacciano la sicurezza e la incolumità pubblica;

- del D.M. 05.08.2008 emanato dal Ministero dell'Interno, in particolare l'art. 2 che consente l'intervento sindacale per prevenire e contrastare:

a) le situazioni urbane di degrado o d'isolamento che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi tra i quali lo sfruttamento della prostituzione;

b) le situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento al patrimonio pubblico e privato o che ne impediscono la fruibilità determinando lo scadimento della qualità urbana;

c) i comportamenti che, come la prostituzione su strada, possono offendere la pubblica decenza anche per le modalità con cui si manifestano, ovvero turbano gravemente il libero utilizzo degli spazi pubblici o la fruizione cui sono destinati o che rendono difficoltoso o pericoloso l'accesso ad essi;

Assicurato che del contenuto della presente ordinanza è stata data preventiva comunicazione al Sig. Prefetto di Vicenza con nota prot. n. 18348 del 28 Giugno 2013, conformemente al disposto del succitato art. 54, comma 4°, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Ribadito per i motivi narrati in premessa che sussistano i requisiti di contingibilità ed urgenza richiesti dell'art. 54 comma 4° del D.Lgs. 267/2000;

ORDINA

il divieto dell'esercizio della pratica della prostituzione in luogo pubblico o aperto al pubblico, in qualsiasi modo esercitata, stazionando lungo la S.R. n. 11 e nelle altre aree della città comprendenti le vie, contenute nel perimetro dell'area evidenziata nella planimetria allegata sotto la lettera A) al presente provvedimento, sino al 31 ottobre 2013.

STABILISCE

- che la violazione del divieto di cui sopra si concretizza con lo stazionamento e/o l'appostamento della persona, e/o l'adescamento di clienti e l'intrattenersi con essi, e/o con qualsiasi altro atteggiamento o modalità comportamentali, compreso l'abbigliamento indecoroso e/o indecente, che possano ingenerare in chiunque il convincimento che la persona stia esercitando l'attività della prostituzione consistente nell'offerta di prestazioni sessuali a pagamento.
- che il nominativo della persona esercente l'attività di prostituzione venga comunicato, attraverso la Polizia Locale, alla Guardia di Finanza territorialmente competente, al fine di disporre il relativo accertamento della situazione reddituale.

PRECISA:

- che per le violazioni alla presente Ordinanza si applica la sanzione amministrativa da euro 25,00 ad euro 500,00 euro, secondi i principi e le procedure di cui alla Legge n. 689/1981;
 - in deroga all'art. 16 Legge sopra citata Legge 689/81, a sensi dell'art. 6 del D.L. n. 92/2008 convertito nella legge n. 125/2008, la sanzione per violazione della presente Ordinanza viene stabilita in 500,00 euro , secondo quanto stabilito dalla Deliberazione Giunta Municipale n. 280 del 7 Agosto 2008;
 - che l'inottemperanza all'ordine intimato dall'Agente accertatore, già contenuto nel Verbale di contestazione amministrativa, di cessare immediatamente il comportamento illecito e di allontanarsi da tutte le vie ed aree in cui vige il divieto disposto dalla presente Ordinanza, verrà sanzionata ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale; - rispetto a quanto già contenuto nella citata Ordinanza n° 290/2012
- L'efficacia sanzionatoria del presente atto rimarrà sospesa nei due giorni successivi all'entrata in vigore, durante i quali i trasgressori verranno informati sul contenuto del presente provvedimento, con l'obbligo di far cessare immediatamente i comportamenti vietati;

DISPONE

- la trasmissione della presente ordinanza:
- Al sig. Prefetto della Provincia di Vicenza affinché disponga delle misure ritenute necessarie per il concorso alle forze della Polizia, a sensi dell'art. 54 del D.lg. n. 267/2000;
 - Al Comando di Polizia Locale del Comune di Montecchio Maggiore;
 - Al sig. Questore di Vicenza;
 - Al Comando Provinciale dei Carabinieri di Vicenza;
 - Al Comando Stazione dei Carabinieri di Montecchio Maggiore;
 - Al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Vicenza.

Da atto che ai sensi dell'art. 3 della Legge 7 Agosto 1990 n. 241, avverso il presente provvedimento è ammesso, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale. In alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, può essere presentato ricorso straordinario al Capo dello Stato.

IL SINDACO

(Milena Cecchetto)